



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 263 DEL 4 marzo 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'1-2 marzo 2003 – Sesta giornata ritorno

Brescia-Bologna 0-0
Chievo Verona-Torino 3-2
Juventus-Internazionale 3-0
Milan-Atalanta 3-3
Parma-Modena 1-1
Perugia-Lazio 2-2
Piacenza-Como 0-1
Reggina-Udinese 3-2
Roma-Empoli 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 3-4 marzo 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 69

1) SERIE A TIM

Gare dell'1-2 marzo 2003 – Sesta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA'**

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo ed al 30° del secondo tempo, intonato cori di contenuto particolarmente offensivo nei confronti di un calciatore avversario; per aver, prima dell'inizio, scagliato seggiolini divelti dagli spalti sia verso il terreno sia verso un settore occupato da sostenitori avversari; per aver lanciato verso settori occupati da sostenitori avversari fumogeni, petardi, seggiolini, in molte occasioni prima e durante la gara, intensificando questi lanci dal 37° del secondo tempo sino alla fine; recidiva; entità della sanzione determinata in particolare considerazione della sistematicità di detti lanci, idonei a creare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, fatto esplodere con fragore un petardo prima dell'inizio della gara, all'interno della recinzione; per aver, al 12° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo vicino all'arbitro e ad un calciatore, che riportava lieve stordimento: la potenza dell'esplosione provocava, altresì, una buca sul terreno di giuoco; per aver, nella stessa circostanza, lanciato due fumogeni in campo; per aver lanciato altri fumogeni sul terreno all'inizio della gara ed in più occasioni durante il primo tempo ed il secondo tempo; recidiva; entità della multa determinata in particolare considerazione della pericolosità dell'esplosione avvenuta al 12° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e per alcuni minuti durante il secondo tempo, esposto uno striscione di tenore offensivo nei confronti di un calciatore avversario; per aver rilanciato verso il settore occupato dai sostenitori avversari alcuni fumogeni, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver lanciato un fumogeno e due petardi nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno due fumogeni accesi, con conseguente breve interruzione del giuoco; per aver ripetuto analogo lancio, al 27° del primo tempo, recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco fumogeni e mortaretti, così provocando una riduzione della visibilità in campo con conseguente ritardo di due minuti per la ripresa; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato fumogeni ed acceso fuochi d'artificio; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato due fumogeni accesi sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno agrumi ed una bottiglietta in plastica parzialmente piena d'acqua; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA SILVA Fabio Bilica (Brescia): perché, al 46° del primo tempo, colpiva con la mano aperta un avversario al volto; infrazione rilevata da un Assistente.

IAQUINTA Vincenzo (Udinese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

DONI Cristiano (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COMOTTO Gianluca (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

COZZA Francesco (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FICINI Fabrizio (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MILANETTO Omar (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PIZARRO David Marcelo (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

SALA Luigi (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

UNGARI Luca (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

HUBNER Dario (Piacenza); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MEZZANO Luca (Torino).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

FILIPPINI Emanuele (Parma)
PARAMATTI Michele (Bologna).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BAIOCCO Davide (Piacenza)
BERTOTTO Valerio (Udinese)
CANNAVARO Fabio (Internazionale)
JIRANEK Martin (Reggina)
LAMOUCI Sabri (Parma)
MOZART Santos (Reggina)
TOMAS Stjepan (Como).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

BLASI Manuele (Perugia)
GROSSO Fabio (Perugia).

SESTA SANZIONE

CAMORANESI Mauro (Juventus)
CASTELLINI Marcello (Bologna)
CEVOLI Roberto (Modena).

QUINTA SANZIONE

FILIPPINI Antonio (Brescia)
LUCCHINI Stefano (Empoli)
NEGRO Paolo (Lazio)
SAMUEL Walter Adrian (Roma).

SECONDA SANZIONE

COLUCCI Giuseppe (Modena)
FALCONE Giulio (Bologna)
SIVIGLIA Sebastiano (Atalanta)
SOMMESE Vincenzo (Torino).

PRIMA SANZIONE

BORRIELLO Marco (Empoli)
HELVEG Thomas (Milan)
SENSINI Nestor (Udinese)
SOTTIL Andrea (Udinese)
ZANETTI Cristiano (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

GAUTIERI Carmine (Atalanta).

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MARZO 2003

GAUCCI Alessandro (Perugia): perché, al 45° del secondo tempo, in violazione dei doveri inerenti le mansioni di Dirigente addetto all'Arbitro, protestava nei confronti di quest'ultimo urlando una frase di tenore irrispettoso.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 14 marzo 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 MARZO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani